



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA

BANDO PER N. 1 (UNO) TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 89, e s.m.i. (d'ora innanzi: D.L. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui: *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”*;

Visto il codice del processo amministrativo, come da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto l'art. 72-bis c.p.a.;

Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, co. 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, concernente la costituzione di una struttura organizzativa interna dell'Ufficio di Segreteria del TAR, denominata Ufficio per il Processo;

Visto il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” (in G.U. n. 177 del 31/07/2017) e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g;

Visto l'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020 (in G.U. n. 10 del 14/01/2021) concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Viste le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, adottate in applicazione dell'art. 17 del D.L. n. 80/2021 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 8 febbraio 2022 (in G.U. n. 36 del 12/02/2022), in sostituzione

delle Linee Guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 (in G.U. n. 183 del 02/08/2021);

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 42 del 28 giugno 2022, adottata nella seduta del 10 giugno 2022, recante chiarimenti in ordine alle attività e ai compiti assegnati ai tirocinanti, anche al fine di incentivarne la partecipazione e il contributo all'ufficio del processo, nonché di specificarne i doveri, con particolare riguardo al rispetto del segreto d'ufficio;

Visto il bando tipo adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 1 (uno) laureato in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73, D.L. 69/2013 (di seguito anche semplicemente "tirocinio formativo" o "formazione") presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (di seguito anche semplicemente "Tribunale") per la durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo accordo individuale.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. È ammesso alla formazione il concorrente che abbia i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza conseguita all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbia compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbia già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. 69/2013, presso alcun Ufficio giudiziario (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo in mancanza di richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano svolto alcun tirocinio);
- e) sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo l'ammesso al tirocinio sarà affidato ad un magistrato formatore e svolgerà i compiti ad esso assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, D.L. 69/2013,

dall'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, dalle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2022 e dalla Delibera del Consiglio di Presidenza n. 42 del 28 giugno 2022, adottata nella seduta del 10 giugno 2022. In particolare il tirocinante:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo, discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazione del magistrato affidatario, schemi di decisione aventi carattere di semplicità e ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazione del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando la dotazione informatica in uso al magistrato affidatario sotto la diretta direzione del medesimo;
- e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del presidente del collegio e del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
- f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario, nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- g) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio;
- h) al fine dell'equipollenza del periodo di tirocinio al praticantato forense, per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 8 comma 1, D.M. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, onde garantire la completezza del percorso formativo;
- i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa;
- l) è assegnato all' "Ufficio per il processo amministrativo" di cui all'art. 8 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla L. 197/2016) e all'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020. Nell'ambito di tale struttura il tirocinante sarà chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, di cui alle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2022 secondo i criteri fissati dal Presidente o dal Magistrato delegato. Il tirocinante aggiungerà tale attività a quella svolta con il magistrato *tutor*, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2018, n. 183.

3. Durante il periodo di formazione il tirocinante non può esercitare attività professionale

innanzi a questo Tribunale, né può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Qualora il tirocinante risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo;

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la pratica;

b) non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono specificamente sottoposti dal magistrato affidatario o da quelli necessari per l'operatività nell'Ufficio per il Processo; non può, comunque, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente attività, fermo restando l'obbligo del tirocinante di fornire preventivamente notizia dell'eventuale esistenza di tali procedimenti;

c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

d) svolge l'attività nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, con l'obbligo di mantenere anche per il futuro, dopo terminato il tirocinio, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio stesso, nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.. Nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità per il tirocinante ammesso di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, e 17, dell'art. 73,

D.L. 69/2013.

8. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000,00 ed euro 500.000,00 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo del periodo di tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, D.L. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, D.L. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 D.L. 69/2013, anche sulla base delle referenze fornite dal Presidente del Tribunale o dal Magistrato delegato all'Ufficio per il Processo. L'Ufficio del Segretario generale rilascia l'attestato di positivo svolgimento del tirocinio formativo, ove ne sussistano i presupposti.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi, 11-*bis*, 13, 14, 15 e 16 dell'art. 73, D.L. 69/2013; in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (cfr. art. 73 comma 11-*bis* D.L. 69/2013);
- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per

le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (cfr. art. 73 comma 13 D.L. 69/2013);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia, dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (cfr. art. 73 comma 14 D.L. 69/2013);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario (cfr. art. 73 comma 15 D.L. 69/2013);

e) costituisce titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario (cfr. art. 73 comma 16 D.L. 69/2013, ovvero art. 4, co 3, lett. g), del D.Lgs. n. 116 del 2017).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del TAR della Basilicata, Via Rosica, 89-91, 85100 Potenza, anche a mezzo PEC al seguente indirizzo: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, con allegata documentazione comprovante il possesso, alla scadenza del bando, dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda (il cui schema-tipo è allegato al presente bando) dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
3. Il presente Bando è inoltre trasmesso alla Regione Basilicata, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata nonché con altri possibili strumenti di informazione idonei a consentire la più ampia diffusione.
4. L'invio della domanda è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Tribunale ove, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Nel caso di spedizione postale farà fede la data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro apposto dall'ufficio di spedizione accettante. Qualora la domanda venga inoltrata tramite PEC, farà fede la data e l'orario di ricezione, da parte del Tribunale, indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
6. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli

ammessi, che sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini” nonché affissa presso la sede di questo Tribunale. La suddetta pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione personale.

7. Il tirocinante ammesso sarà avvertito personalmente, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'Accordo tra il Tribunale e il tirocinante (di cui allo schema-tipo di accordo allegato alla delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016) oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 10, del presente bando.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del Tribunale e da due magistrati assegnati all'Ufficio designati dal Presidente del Tribunale.

4. Il tirocinante ammesso che non si presenterà nei termini stabiliti o che sia inadempiente agli oneri previsti o che abbia rinunciato sarà sostituito mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.

6. Per eventuali e ulteriori chiarimenti è possibile contattare il funzionario dott. Antonio A. Amalfi ai seguenti recapiti:

- email: aa.amalfi@giustizia-amministrativa.it;
- tel. 0971/414234 (ore 09.00/12.00 dal lunedì al venerdì).

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il TAR Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. Tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa

riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

3. Tali dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nei procedimenti per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

4. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

5. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

6. Il Regolamento 2016/679 (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio) riserva all'interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

7. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

8. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e ad ogni altra normativa vigente in materia.

Potenza, 19 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

Al Sig. Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale
della Basilicata
Via Rosica, 89
85100 Potenza

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO PER N. 1 (UNO)
TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73
DEL D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA BASILICATA

Il/La sottoscritto/a _____,
Codice fiscale _____,
visto il bando per tirocini formativi pubblicato dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla formazione teorico-pratica prevista dal suddetto bando presso il
Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi dell'art. 73 decreto legge n.
69/2013, convertito dalla legge 98/2013, e s.m.i..

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, e dalle
disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni, ai sensi degli
articoli 46 e 47 d.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere nato/a a _____ il _____

2. di essere residente in _____ via _____ n. _____

3. di essere laureato/a in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in
particolare di aver conseguito la laurea presso l'Università degli studi di
_____ in data _____;

4. di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di:

- diritto costituzionale _____/30;
- diritto privato _____/30;
- diritto processuale civile _____/30;
- diritto commerciale _____/30;
- diritto penale _____/30;
- diritto processuale penale _____/30;

- diritto del lavoro _____/30;

- diritto amministrativo _____/30;

e, quindi, una media complessiva pari a: _____/30 (risultante dai voti dalle materie suddette);

3. di aver riportato un punteggio di laurea pari a: _____/110;

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);

5. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari;

6. di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ e di avere superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione _____;

7. di essere iscritto/a alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di _____ all'anno di corso _____ e di non avere ancora conseguito il diploma;

8. di essere iscritto/a nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di _____, in data _____, e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato _____, con studio in _____, via _____, n. _____;

9. di essere abilitato/a al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data _____;

10. di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data _____;

11. di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data _____;

12. di essere iscritto/a al Consiglio dell'Ordine di _____, a far data dal _____;

Si impegna, inoltre:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;

- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento del tirocinio.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 ed all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per tutte le comunicazioni, indica il seguente recapito telefonico: _____

e indirizzo di posta elettronica: _____.

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento _____

rilasciato da _____ il _____

Data _____

Firma
